

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro di grazia e giustizia

(MARTELLI)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 16 GIUGNO 1992

Validità del servizio prestato dai magistrati ordinari
trattenuti in servizio oltre il settantesimo anno di età

ONOREVOLI SENATORI. — Il presente disegno di legge è destinato a disciplinare, ai sensi del terzo comma dell'articolo 77 della Costituzione, i rapporti giuridici sorti sulla base del mantenimento in servizio oltre il settantesimo anno di età, prima col semplice consenso e poi a domanda, dei magistrati ordinari operata rispettivamente con i decreti-legge 1° febbraio 1992, n. 46, 4 marzo 1992, n. 205, e 30 aprile 1992 n. 275.

Detti decreti-legge, infatti, erano diretti a garantire il massimo impegno per fornire una immediata risposta alla permanente e drammatica necessità di affrontare il fenomeno della criminalità organizzata ad organici completi sopperendo, per quanto pos-

sibile, allo scarto tuttora esistente tra organico nominale ed organico reale derivante dalla non equivalenza della immissione in servizio degli uditori giudiziari alla disponibilità immediata di magistrati ai quali conferire le funzioni giurisdizionali, dovendo i primi svolgere il prescritto periodo di tirocinio, mediante il trattenimento in servizio dei magistrati oltre il settantesimo anno di età.

I decreti-legge che si sono succeduti tra il 1° febbraio 1992 ed il 4 luglio 1992 hanno consentito il mantenimento in servizio di alcuni magistrati che hanno regolarmente continuato a compiere il proprio lavoro.

La decadenza del decreto-legge 30 aprile 1992, n. 275, per la mancata conversione in

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

legge, ha determinato, ai sensi del terzo comma dell'articolo 77 della Costituzione, la perdita di efficacia delle disposizioni in esso contenute fin dall'origine.

Nel caso di specie, poichè detto decreto faceva salve le posizioni sorte nel corso della vigenza dei due precedenti decreti-legge - 1° febbraio 1992, n. 46, e 4 marzo 1992, n. 205 -, gli effetti della sua non conversione in legge devono essere riportati al 1° febbraio 1992.

Di conseguenza appare necessario confermare la validità degli atti e delle attività poste in essere dai predetti magistrati nel corso di tale periodo, riconoscendo la regolare costituzione del giudice sia nei precedenti che nelle attività

di natura amministrativa eventualmente svolte, al fine di evitare un possibile contenzioso.

Poichè, peraltro, nel corso di detto periodo tali magistrati hanno ordinariamente prestato servizio, occorre riconoscerne la validità ai fini economici ed in particolare ai fini del trattamento previdenziale e di quiescenza.

A questo scopo il comma 1 dell'articolo 1 prevede la validità degli atti compiuti e delle attività poste in essere dai magistrati trattenuti in servizio tra il 1° febbraio 1992 ed il 4 luglio 1992, mentre il secondo comma stabilisce che il servizio prestato sia utile ai fini del trattamento previdenziale e di quiescenza.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Restano validi gli atti compiuti e le attività poste in essere dai magistrati ordinari trattenuti in servizio oltre il settantesimo anno di età ai sensi, rispettivamente, dell'articolo 1 del decreto-legge 1° febbraio 1992, n. 46, e degli articoli 2, comma 2, e 3, comma 1, dei decreti-legge 4 marzo 1992, n. 205, e 30 aprile 1992, n. 275.

2. Sono validi a tutti gli effetti economici i periodi di servizio prestati oltre il settantesimo anno dai magistrati ordinari di cui al comma 1.

Art. 2.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.